

**ATTO COSTITUTIVO DI START - UP INNOVATIVA IN FORMA DI SOCIETA'  
A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo, in Reggio Emilia, in via B. Barilli n. 5/A, davanti a me dottoressa Elena Covri, Notaio in Fabbrico, iscritta nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, sono presenti i signori:

**SACCARDI PIERLUIGI**, nato a Reggio Emilia il 28 maggio 1963, residente a Vezzano Sul Crostolo (Reggio Emilia), in via Martiri della Libertà n. 17 (codice fiscale: SCC PLG 63E28 H223J);

**CAPPELLI FABIO RENATO**, nato a Guatire (Venezuela) il giorno 8 gennaio 1953, residente a San Lazzaro di Savena (Bologna), in via Fornace n. 17/A (codice fiscale: CPP FRN 53A08 Z614F);

**PAZZAGLINI PIETRO**, nato a Cattolica (Rimini) il 16 luglio 1962 ed ivi residente in via Sardegna n. 10 (codice fiscale: PZZ PTR 62L16 C357J);

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi hanno dichiarato i soprariportati rispettivi numeri di codice fiscale, e col presente atto convengono e stipulano quanto segue.

**ARTICOLO 1**

I signori SACCARDI PIERLUIGI e CAPPELLI FABIO RENATO costituiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 25 - 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 179, e successive modifiche ed integrazioni, una start - up innovativa in forma di società a responsabilità limitata da iscriversi presso il competente Registro Imprese, sulla base di apposita autocertificazione del legale rappresentante, nella sezione speciale "Start - Up innovative", sotto la denominazione: "**SLENG S.R.L.**".

**ARTICOLO 2**

La sede della società è posta in Comune di Reggio Emilia. Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c., ovvero dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle Imprese, i soci dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Reggio Emilia, via Sani n. 13.

**ARTICOLO 3**

La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi della normativa vigente in tema di Start-up innovative, attraverso la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, e più specificamente la brevettazione, lo sviluppo e la

commercializzazione di prodotti aventi come oggetto la creazione di particelle micrometriche atte a generare e organizzarsi per condurre energia elettrica, per applicazioni industriali, aeronautiche e mediche.

#### **ARTICOLO 4**

A norma dell'art. 14 dello statuto sociale i Componenti convengono che, per il momento, la società sia gestita da un Amministratore Unico nella persona del signor **PAZZAGLINI PIETRO**, sopraggeneralizzato, il quale dichiara di accettare e resta in carica fino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore Unico signor Pazzaglini Pietro, testè nominato, chiede, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, C.C., l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro delle Imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 C.C. o da altre norme di legge, e delega me Notaio ad espletare il relativo adempimento.

#### **ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è fissato in Euro cinquantamila//00 (E. 50.000,00=) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 codice civile.

Il capitale viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

SACCARDI PIERLUIGI, partecipazione sociale di Euro quarantasettemilacinquecento//00 (E. 47.500,00=), pari al novantacinque per cento (95%) del capitale sociale;

CAPPELLI FABIO RENATO, partecipazione sociale di Euro duemilacinquecento//00 (E. 2.500,00=), pari al cinque per cento (5%) del capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2464, quarto comma, c.c. (così come modificato dal comma 15-bis dell'art. 9 D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99), i soci dichiarano che il versamento dell'intero capitale sociale è stato eseguito nel modo seguente:

- il signor Saccardi Pierluigi ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro quarantasettemilacinquecento//00 (E. 47.500,00=), a mezzo assegno circolare "non trasferibile" n. 7300232530 - 06, emesso da "Banca Fideuram S.p.A.", filiale di Reggio Emilia, in via Gramsci n. 88, in data 20 marzo 2018, a favore dell'Amministratore Unico signor Pazzaglini Pietro;

- il signor Cappelli Fabio Renato ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro duemilacinquecento//00 (E. 2.500,00=), a mezzo assegno circolare "non trasferibile" n. 7930241212 - 10, emesso

da "Carisbo S.p.A.", filiale di San Lazzaro di Savena (Bologna), in data 16 marzo 2018, a favore dell'Amministratore Unico signor Pazzaglini Pietro.

L'Amministratore Unico signor Pazzaglini Pietro dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è stato interamente versato.

#### **ARTICOLO 6**

La durata della società è fissata fino al trentuno (31) dicembre duemilaquaranta (2040).

#### **ARTICOLO 7**

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno (31) dicembre duemiladiciotto (2018).

#### **ARTICOLO 8**

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto sociale che viene approvato dai soci nel testo di seguito indicato.

### **S T A T U T O**

#### **Titolo I - Denominazione - Sede - Durata**

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di "**SLENG S.R.L.**".

Art. 2) - La società ha sede legale nel comune di Reggio Emilia, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. L'Organo amministrativo potrà istituire succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero, e sopprimerle, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune; la istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata alla decisione dei soci.

Il domicilio dei soci è quello risultante dal registro delle imprese.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e/o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società si intende eletto, ad ogni effetto di legge, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire apposito "libro delle comunicazioni sociali" ove riportare tali indirizzi o recapiti, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 3) - La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

## **Titolo II - Oggetto**

Art. 4) - La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ai sensi della normativa vigente in tema di Start-up innovative, attraverso la ricerca e lo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, e più specificamente la brevettazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti aventi come oggetto la creazione di particelle micrometriche atte a generare e organizzarsi per condurre energia elettrica, per applicazioni industriali, aeronautiche e mediche.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che si rivelino necessarie ed utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, comprese l'assunzione di partecipazioni o l'acquisto di quote o azioni in altre società o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio. Sono comunque escluse (I) l'attività finanziaria nei confronti del pubblico ex D.Lgs. 385/1993; (II) le attività professionali riservate ai sensi della legge n.1815/1939; (III) tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

## **Titolo III - Capitale Sociale - Titoli di debito**

Art. 5) - Il capitale sociale è pari a Euro cinquantamila//00 (E. 50.000,00=) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il caso di comproprietà di una partecipazione è regolato dalla legge.

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo quanto previsto dall'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al precedente comma, comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota partecipazione già spettante al defunto.

I diritti sociali, e tra questi anche il voto nelle decisioni dei soci, spettano ai soci in misura proporzionale alle partecipazioni da ciascuno possedute.

Il capitale può essere aumentato, sia mediante nuovi conferimenti

sia mediante passaggio di riserve a capitale, una o più volte con decisione dei soci. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti di denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrizione in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; i soci, all'atto della sottoscrizione, potranno richiedere l'assegnazione in prelazione dell'eventuale parte di aumento del capitale non sottoscritta da altri soci; la deliberazione di aumento del capitale sociale mediante conferimento di danaro potrà prevedere che la quota di capitale sociale non sottoscritta in via preferenziale dai soci e non richiesta in prelazione da soci sottoscrittori, possa essere collocata dagli amministratori presso terzi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione preferenziale dei soci.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2, c.c. in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Sintanto che la società costituirà start up innovativa ai sensi dell'art.25 del D.L. 179/2012, si applicherà la normativa prevista dall'art. 26 comma 1 del D.L. 179/2012. In particolare, detta normativa prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo.

Sempre fintanto che la società costituirà Start up innovativa ai sensi di legge, nelle ipotesi previste dall'art. 2482-ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui altri articoli 2484, primo comma, punto n.4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulterà reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea

che approva il bilancio di tale esercizio dovrà deliberare ai sensi dell'articolo 2482-ter del codice civile.

Art. 6) - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi a condizione che venga rispettato il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Con il termine "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi giuridici in forza dei quali si determini il trasferimento a terzi della proprietà di quote e/o diritti di opzione, nella più ampia accezione del termine, e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di: permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione, intestazione e/o mandato fiduciario, ma con espressa esclusione delle fusioni e/o scissioni societarie. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le proprie quote e/o diritti di opzione sugli aumenti di capitale, dovrà preventivamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, cui spetta il diritto di acquisto preferenziale, proporzionale alla rispettiva partecipazione, sulle azioni e/o diritti di opzione oggetto del trasferimento alle stesse condizioni del terzo e/o dei terzi acquirenti, nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi seguenti.

A tal fine, il socio che intende trasferire le quote deve comunicare agli altri soci con lettera raccomandata A.R. tutte le condizioni di trasferimento, compresi il corrispettivo, l'acquirente e le modalità di pagamento.

Ricevuta detta comunicazione dal socio offerente, i soci avranno un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza, per l'esercizio della prelazione in proporzione alle quote possedute da ciascuno. Il corrispettivo sarà pari a quello offerto dal terzo e/o terzi acquirenti, così come identici dovranno essere i termini e le modalità di pagamento e le eventuali garanzie. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, oltre che all'organo amministrativo.

Se alcuni soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri soci in proporzione alla quota dagli stessi già posseduta.

Solo in caso di mancato esercizio della prelazione entro il termine suddetto, le stesse sono trasferibili per atto tra vivi all'acquirente indicato, purché ad un prezzo non inferiore a quello comunicato, pena la inopponibilità del trasferimento stesso alla Società.

Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente

avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di opzione di ciascuno dei proponenti.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del comma precedente. Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, venire costituite convenzionalmente in garanzia, né formare oggetto di costituzione di usufrutto, se non con il consenso scritto di tutti i soci.

Il possesso di quote costituisce di per sé adesione incondizionata allo Statuto Sociale e a tutte le decisioni dei soci anteriori al possesso.

Sin tanto che la Società rientrerà nella definizione di PMI ai sensi di legge non troverà applicazione il divieto di cui all'art.2474 c.c. qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quota di partecipazioni a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

Le quote di partecipazione al capitale della Società, sin tanto che la stessa rientri nella definizione di P.M.I. prevista dalla legislazione nazionale, possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 dello stesso D.L. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Art. 7) - La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Salvo espressa decisione dei soci i prestiti si intendono infruttiferi.

Art. 8) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

La decisione relativa alla emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci con la maggioranza prevista dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

La deliberazione di emissione di titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

#### **Titolo IV - Decisioni dei soci**

Art. 9) - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- i. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, con la precisazione che, finché la società costituisce start up innovativa ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, non può farsi luogo a distribuzione di utili;
- ii. la nomina (e la revoca) degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- iii. la nomina eventuale dell'organo di controllo e/o del revisore;
- iv. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, compresa tra queste la istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- v. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- vi. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e sua messa in liquidazione; la revoca dello stato di liquidazione; la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori; i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, prima comma, c.c.;
- vii. la copertura delle perdite;
- viii. la emissione di titoli di debito;
- ix. ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 10) - L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata dall'Organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede della società, purché nel territorio italiano, mediante lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio dei soci risultante dal registro delle imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica, inviati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicati, con raccomandata A.R. senza busta, alla società e annotati sul libro delle comunicazioni sociali se istituito, possono sostituire la lettera raccomandata o il telegramma purché risulti prova dell'avvenuto ricevimento



dell'avviso di convocazione da parte dei destinatari almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima; tuttavia anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile: tuttavia in tale circostanza se gli amministratori o l'organo di controllo o il revisore (se nominato) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea dei Soci potrà tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

i. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

ii. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

iv. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il soggetto incaricato della verbalizzazione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 11) - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società nei modi di legge. Non è ammessa delega a valere per più assemblee; tuttavia se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

La regolarità delle deleghe sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Art. 12) - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza o di impedimento di questi, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

Il Presidente è assistito da un segretario designato, su proposta del Presidente, dagli intervenuti a maggioranza; la nomina del segretario non è necessaria tutte le volte che il verbale assembleare è redatto da un notaio.

Le decisioni assembleari dei soci devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Nel verbale debbono esseri riassunti gli interventi dei soci su loro espressa richiesta; in ogni caso, per quanto concerne contenuto, redazione, tempi e competenza della verbalizzazione

valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in mancanza, quelle esistenti sulle società per azioni. In tutti i casi in cui la legge o il presente statuto lo impongano, oppure quando il Presidente dell'assemblea lo reputi necessario e/o opportuno, il Verbale assembleare deve essere redatto da un notaio.

Art. 13) - L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per le decisioni dei soci comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze più elevate.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368 terzo comma c.c..

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Titolo V - Amministrazione**

Art. 14) - La nomina degli amministratori è in ogni caso di competenza della decisione dei soci.

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile di membri da tre a sette, che rimarranno in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia già provveduto in tal senso l'assemblea dei soci, designa tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice - Presidenti che sostituiscano il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Tanto l'Amministratore Unico, quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci, sono rieleggibili e possono essere revocati in qualsiasi momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, dietro semplice delibera dell'Assemblea dei soci che non sarà tenuta a motivare tale revoca. Le materie della cessazione dell'Organo amministrativo e della

sostituzione degli amministratori sono regolate dalle corrispondenti norme dettate in materia di società per azioni. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e dovrà essere convocata l'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio un emolumento annuo nella misura stabilita, all'atto della nomina o successivamente, da decisione dei soci assunta a norma di legge e del presente statuto; a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di indennità per la cessazione del rapporto, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Qualora gli Amministratori dovessero prestare la propria opera o lavoro inserendosi nell'organizzazione tecnica od amministrativa della società, potrà venire instaurato coi medesimi un normale rapporto di lavoro con quanto ad esso inerente dal punto di vista disciplinare, retributivo e previdenziale.

Art. 15) - L'Organo di amministrazione, sia esso consiglio di amministrazione o amministratore unico, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può pertanto compiere ogni atto necessario a consentire lo svolgimento dell'attività sociale che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente demandato alla competenza della decisione dei soci.

Art. 16) - Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale e con metodo collegiale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente presso la sede sociale, o in altro luogo del territorio italiano, mediante lettera raccomandata o telegramma, contenente luogo data ora elenco della materie da trattare, spediti al domicilio di ciascun amministratore e all'organo di controllo o al revisore, se nominato, almeno cinque giorni prima della adunanza, e, nei casi di urgenza, due giorni prima.

Il telefax o la posta elettronica, inviati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica preventivamente comunicati alla società, a mezzo lettera raccomandata A.R. senza busta, e annotati sul libro delle comunicazioni sociali se istituito, possono sostituire la lettera raccomandata o il telegramma purché risulti prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima della riunione consiliare e, nei casi urgenza, due giorni prima. Per la validità della riunione collegiale si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il

voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il consiglio di amministrazione sia costituito da due soli membri, poiché, in siffatta circostanza, la proposta di deliberazione che riporti la parità di voti dovrà considerarsi respinta.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video/tele collegati, a condizione che: i) tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente; ii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel Verbale, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il segretario delle riunioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del Verbale della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente della seduta e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c., né quelli di cui all'art. 2381, comma 4, c.c..

#### **Titolo VI - Firma e rappresentanza sociale**

Art. 17) - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

i. all'amministratore Unico;

- ii. al Presidente ed al Vice Presidente del Cda, nonché indistintamente a tutti i componenti dell'organo di amministrazione, i quali agiscono, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, in via tra loro disgiunta;
- iii. agli amministratori o consiglieri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

#### **Titolo VII - Organo di controllo e revisione legale dei conti**

Art. 18) I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo di controllo monocratico o il revisore, investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

La durata dell'incarico sia dell'organo di controllo che del revisore è di tre esercizi.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

- i. le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;
- ii. le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti i) e ii) potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

#### **Titolo VIII - Bilancio ed utili**

Art. 19) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 20) - Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotta una percentuale pari al 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non ha raggiunto un quinto del capitale sociale.

#### **Titolo IX - Recesso**

Art. 21) - Il Socio può recedere dalla Società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del Socio.

In detta raccomandata devono essere elencati:

- i) le generalità del Socio recedente;
- ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- iii) il valore nominale della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

Il recesso è efficace soltanto per l'intera quota di partecipazione del Socio recedente. Allorché il recesso divenga efficace, di esso deve essere fatta annotazione nel registro delle imprese.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

#### **Titolo X - Scioglimento e liquidazione**

Art. 22) - La società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'assemblea.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata perché deliberi, con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo, su quanto indicato all'art. 2487, 1° comma, lett. a), b), c).

La assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento anticipato e

messa in liquidazione della società è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### **Titolo XI - Clausola arbitrale**

Art. 23) Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e organo di controllo o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Sede dell'arbitrato è Reggio Emilia.

L'arbitro Unico, deciderà secondo diritto ed in via rituale, entro centoottanta giorni dall'accettazione della nomina.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

L'arbitro Unico stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo del procedimento arbitrale.

#### **Titolo XI - Disposizione generale**

Art. 24) - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa rinvio al regime legale della società a responsabilità limitata.

Le disposizioni in tema di società per azioni previste nel corso del presente statuto devono intendersi convenzionalmente richiamate.

### **ARTICOLO 9**

I Componenti dichiarano che le spese per la costituzione della società ammontano approssimativamente ad Euro trecento//00 (E. 300,00=).

Le spese e tasse tutte del presente atto, sue inerenti e conseguenti, sono a carico della costituenda società.

Ai fini dell'iscrizione automatica della impresa "start - up innovativa" oggetto del presente atto nella Sezione Speciale del competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 12 "Decreto Start - Up" e dell'ottenimento delle previste agevolazioni, che qui tutte si invocano, i componenti dichiarano che, in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 8, Decreto "Start - Up", la qui costituita società è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonchè al pagamento del diritto annuale dovuto in favore della Camera di Commercio.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto dattilograficamente da persona di mia fiducia su trentuno pagine di otto fogli e ne ho dato lettura ai componenti che su mia



interpellanza lo hanno approvato e lo hanno sottoscritto con me  
Notaio alle ore sedici (h. 16.00).

F.to Fabio Renato Cappelli

F.to Pierluigi Saccardi

F.to Pietro Pazzaglini

F.to Elena Covri Notaio